

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III, della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Solitano Valentina, cittadina italiana, nata ad Aprilia (RM) in data 9 novembre 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 giugno 2011

*Il direttore generale:* VECCHIO

11A08424

DECRETO 17 giugno 2011.

**Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei na-

tanti, indicati nel comma 1, del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 117 del 21 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 27 maggio 2010, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2010;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 maggio 2010, applicando la maggiorazione del 2,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

*Il Ministro:* ROMANI

11A08453

